



Il data breach

**Avv.
Paola Brillanti**

Team Responsabile della Protezione dei Dati dell'AUSER

- ❑ **È un evento, accidentale o volontario, che comporta la potenziale violazione della «*privacy*» degli interessati. Esempi di *data breach*:** accesso o acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati, furto o perdita di dispositivi informatici contenenti dati, deliberata alterazione di dati, impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni (*virus, malware, ecc.*), perdita o distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità, divulgazione non autorizzata dei dati personali.
- ❑ **Ogni operatore autorizzato** a trattare dati (personale autorizzato), qualora venga a conoscenza di un potenziale caso di *data breach*, è tenuto ad avvisare tempestivamente, e comunque, entro tre ore da quando ne è venuto a conoscenza il **Presidente della propria Struttura AUSER di riferimento** il quale avvisa immediatamente il DPO (privacy@auser.it).

Perché è necessario avvisare in caso di «data breach»?

La segnalazione è necessaria, e deve essere immediata, perché il *data breach*

- **deve essere registrato nel «Registro Data Breach»** (è un registro informatico predisposto, aggiornato e conservato dal DPO per il Titolare del trattamento).

- **deve essere notificato al Garante**: il titolare del trattamento deve effettuare la notifica al Garante privacy **entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**, a meno che sia improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica venga effettuata **oltre le 72 ore, deve essere corredata dei motivi del ritardo.**

- **deve essere comunicato agli interessati**: quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all'interessato **senza ingiustificato ritardo**. La comunicazione descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione e **contiene almeno le informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del Regolamento UE 2016/679.**

Quando un operatore perde il proprio cellulare su cui aveva salvato la posta elettronica dell'AUSER o anche solo i numeri di cellulare di colleghi e/o di associati/persone assistite dall'AUSER, lo stesso operatore, oltre a seguire le indicazioni presenti nella *Policy Data Breach*, deve chiedere immediatamente alla struttura AUSER e, se necessario, al tecnico informatico di riferimento:

- **IL BLOCCO DELLA SIM DEL CELLULARE**
- **IL BLOCCO DEL CODICE IMEI DEL CELLULARE**

Questa duplice operazione, quando avviene in tempi molto ravvicinati rispetto al momento del furto e/o della perdita, ha una molteplice valenza: protegge i dati personali presenti sul dispositivo, protegge i diritti degli interessati sulla liceità della circolazione dei loro dati personali e facilita le operazioni necessarie per registrare la violazione e decidere se procedere o meno alla notifica e alla comunicazione agli interessati.

Furto o smarrimento del cellulare

Come gestire la segnalazione

Cosa fare quando un operatore segnala di aver perso il telefono per furto o vero e proprio smarrimento:

- 1. Verificare** se ha già esposto denuncia e cosa è stato scritto nella **denuncia**.
- 2. Verificare se il cellulare era protetto** (es. pin/password/riconoscimento volto blocco schermo) e **fare una ricognizione dei dati personali presenti nel telefono** (es. rubrica telefonica, posta elettronica, allegati scaricati...).
3. Se era già stata fatta la denuncia, **procedere, ENTRO POCHE ORE (24-72) dal momento della segnalazione dell'operatore, alla richiesta di blocco della sim e del codice IMEI presso l'operatore telefonico**. Se non era già stata fatta la denuncia, effettuate la denuncia e CONTESTUALMENTE/IMMEDIATAMENTE DOPO la richiesta di blocco della sim e del codice IMEI presso l'operatore telefonico.
- 4. Cambiare la password di accesso alla casella di posta elettronica** dell'operatore che ha perso il dispositivo.
5. OGNI VOLTA CHE è POSSIBILE **FORMATTARE IL CELLULARE DA REMOTO** SEGUENDO LE ISTRUZIONI **ANDROID** (<https://support.google.com/nexus/answer/6160491?hl=it>) ED **APPLE** (<https://support.apple.com/it-it/guide/icloud/mmfc0ef36f/icloud>).
- 6. Scrivere al DPO (privacy@auser.it) il riassunto di tutti i punti sopra indicati allegando la denuncia e la richiesta di blocco all'operatore telefonico.**

- ❑ **FURTO DI UN DISPOSITIVO (UN PC)** utilizzato da un operatore autorizzato: l'operatore aveva salvato le pratiche sul *desktop*. **Conseguenze**: notifica al Garante e invio di un centinaio di racc. a.r. agli interessati.
- ❑ **UTILIZZO DI SITI, APPLICAZIONI E APERTURA DI LINK NON VERIFICATI DALL'ADS** contenenti *virus, malware* e altri contenuti malevoli in grado di leggere la posta elettronica e i dati personali presenti nei dispositivi. **Conseguenze**: notifica al Garante e pubblicazione di avviso sul sito della struttura.
- ❑ **SMARRIMENTO DI TESSERE** da parte di un operatore autorizzato in seguito al furto della borsa/dello zaino contenente le tessere. **Conseguenze**: notifica al Garante e invio di racc. a.r. agli interessati.
- ❑ **INVIO DELLA TESSERA**, a mezzo PEC **AD UNA MOLTITUDINE DI SOGGETTI TERZI NON AUTORIZZATI**: errore umano. **Conseguenze**: notifica al Garante e invio di racc. a.r. all'interessato.
- ❑ **INVIO DI E-MAIL MASSIVE A 4.000 INDIRIZZI IN COPIA CONOSCENZA** (cc) e non in copia conoscenza nascosta (ccn): errore umano. **Conseguenze**: notifica al Garante e comunicazione agli interessati tramite e-mail.
- ❑ **APERTURA DI E-MAIL DI PHISHING** che richiedeva con urgenza di cambiare la *password*. In seguito la casella di posta elettronica ha iniziato a inviare e-mail di *phishing* ad un indirizzario parzialmente non noto alla struttura: errore umano. **Conseguenze**: notifica al Garante e pubblicazione di avviso sul sito della struttura.

- 1) **FURTO DI UN DISPOSITIVO (PC)**: salvare tutti i documenti **sul cloud e non in locale (sul desktop)**; chiedere all'amministratore di sistema **di criptare l'hard disk del pc**.
- 2) **UTILIZZO DI SITI, APPLICAZIONI E APERTURA DI LINK NON VERIFICATI DALL'ADS**: **chiedere all'amministratore di sistema** se l'applicazione che si vuole scaricare è sicura.
- 3) **SMARRIMENTO DI CHIAVETTE USB**: prima di usare la chiavetta **chiedere all'amministratore di sistema di criptarla con password**.
- 4) **INVIO TRAMITE E-MAIL DI DOCUMENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI A PERSONE NON AUTORIZZATE**: inviare gli allegati all'interno di **cartelle zip criptate** oppure seguendo le istruzioni per condividere i file **tramite il cloud** e **comunicare le password per scaricare i documenti mediante un canale diverso dalla mail** (es. tramite telefono).
- 5) **INVIO DI E-MAIL MASSIVE**: **inserire i destinatari in ccn/bcc** (ultimo campo compilazione mail)
- 6) **APERTURA DI E-MAIL DI PHISHING**: ogni volta che si riceve una **e-mail** che chiede **conferma o rinnovo di account/password**, non cliccare nulla e **segnalare la mail all'amministratore di sistema**.
ATTENZIONE: il Garante privacy ritiene molto importante svolgere test e corsi di formazione in tema di phishing e cybersicurezza (<https://www.garanteprivacy.it/temi/cybersecurity>)

La violazione degli obblighi previsti dalla normativa comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa fino a 20 milioni di euro.

La violazione degli obblighi fa sorgere a carico dell'AUSER responsabilità CIVILE (l'interessato può chiedere i danni).

In ogni caso di violazione della normativa privacy il Garante può disporre la «limitazione» o il divieto del trattamento.



**Grazie per
l'attenzione**

**Avv.
Paola Brillanti**

Team Responsabile della Protezione dei Dati dell'AUSER

privacy@auser.it